

Verona, 19/03/2020

CORONAVIRUS

AFFRONTIAMOLO INSIEME

***“Misure di carattere finanziario di sostegno alle imprese,
D.L. n. 18/2020 cd. Cura Italia”***

DISCLAIMER: Il presente focus ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale e non costituisce un parere professionale né può considerarsi come sostitutivo di una consulenza specifica.

INFORMATIVA SENSÌ DEL REGOLAMENTO EUROPEO 679/16 (GDPR): La presente circolare è inviata a soggetti che hanno fornito liberamente i propri dati personali nel corso di rapporti professionali, di incontri o simili. I dati personali in questione sono trattati per finalità collegate ai rapporti professionali intercorrenti con gli interessati, per finalità informative ma non sono comunicati a soggetti terzi. Il “titolare” del trattamento dati è Studio Righini e Associati con sede in Verona, Piazza Cittadella, 13. Il trattamento dei dati è curato solo da soci, collaboratori e dipendenti incaricati del trattamento o da incaricati di occasionali operazioni di manutenzione. Qualora Lei avesse ricevuto la presente circolare per errore oppure desiderasse non ricevere più comunicazioni di questo tipo in futuro potrà comunicarcelo inviando una e-mail a studiorighini@studiorighini.it

Tra le misure di interesse per le piccole e medie imprese¹, si segnalano l'art. 49, dedicato all'estensione del Fondo di Garanzia Centrale per le PMI e l'art. 56, che introduce alcune misure di sostegno finanziario, che dovrebbero consentire alle imprese di affrontare, almeno in parte, situazioni di crisi liquidità.

Fondo di Garanzia Centrale per le PMI

Ai sensi dell'art. 49 del Decreto Cura Italia, per la durata di 9 mesi (si tratta quindi di una misura temporanea) dalla data di entrata in vigore del decreto:

- la garanzia è concessa a titolo gratuito. Vengono quindi abolite le commissioni;
- l'importo massimo garantito per singola impresa è elevato a 5 milioni di euro. In questo modo di estende la garanzia a imprese che vi avessero già fatto ricorso;
- per gli interventi di garanzia diretta, la percentuale di copertura è pari all'80% dell'ammontare di ciascuna operazione di finanziamento per un importo massimo garantito per singola impresa di 1.500.000 euro. Per gli interventi di riassicurazione la percentuale di copertura è pari al 90% dell'importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell'80 per cento e per un importo massimo garantito per singola impresa di 1.500.000 euro;
- sono ammissibili alla garanzia del Fondo finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario, purché il nuovo finanziamento preveda l'erogazione al medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 10 percento dell'importo del debito residuo in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione. Quindi, se un'impresa ha stipulato un mutuo per l'importo complessivo di € 300.000,00 e oggi debba ancora pagare rate, per un importo residuo di € 50.000,00, la stessa potrà beneficiare della garanzia del Fondo, se la banca le abbia concesso una rinegoziazione del mutuo che prevede l'erogazione di € 55.000. Questa misura è particolarmente interessante perché può incentivare le Banche, rassicurate dall'ottenimento di una copertura statale, a dare "nuova finanza" ad aziende affidabili. Si tratta di un'estensione dell'operatività del Fondo ad un settore che ne sarebbe altrimenti escluso.
- è prevista l'estensione della durata della garanzia prestata dal Fondo, nel caso di moratoria dei mutui garantiti dal Fondo stesso, accordate dalle banche anche di propria iniziativa - per operazioni di investimento immobiliare nei settori turistico – alberghiero e delle attività immobiliari, con durata minima di 10 anni e di importo superiore a € 500.000, la garanzia del Fondo può essere cumulata con altre forme di garanzia acquisite sui finanziamenti.

¹ **Chi sono le PMI ai sensi della norma?** a) "Medie imprese": le imprese che, considerata l'esistenza di eventuali imprese associate e/o collegate, hanno meno di 250 occupati e un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro; b) "Piccole imprese": le imprese che, considerata l'esistenza di eventuali imprese associate e/o collegate, hanno meno di 50 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro; c) "Microimprese": le imprese che, considerata l'esistenza di eventuali imprese associate e/o collegate, hanno meno di 10 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro;

Come opera il Fondo e cosa garantisce?

La garanzia è concessa, in favore dei soggetti beneficiari finali, con garanzia diretta (su richiesta dei soggetti finanziatori) o con riassicurazione e controgaranzia, su richiesta dei soggetti garanti.

Le operazioni finanziarie, come stabilito dalle Disposizioni operative in vigore dal 15 marzo 2019, per essere garantite dal Fondo:

- devono essere direttamente finalizzate all'attività d'impresa;
- devono avere una durata ovvero una scadenza stabilita e certa;
- non devono essere a favore di attività connesse all'esportazione;
- non devono essere deliberate dal soggetto finanziatore da più di sei mesi alla data di presentazione della richiesta di ammissione alla garanzia;
- nel caso in cui sia richiesta l'ammissione alla garanzia diretta, non devono essere già deliberate dai soggetti finanziatori, salvo che la delibera dell'operazione finanziaria stessa sia condizionata, nella propria esecutività, all'acquisizione della garanzia;
- nel caso in cui sia richiesta l'ammissione alla riassicurazione e/o controgaranzia, non devono essere assistite dalla garanzia del soggetto garante rilasciata da più di due mesi dalla data di presentazione della richiesta di ammissione alla garanzia.

I soggetti richiedenti possono richiedere la garanzia esclusivamente attraverso il Portale FdG.

L'art. 49 del DL Cura Italia stabilisce che: “sono in ogni caso escluse le imprese che presentano esposizioni classificate come “sofferenze” o “inadempienze probabili” ai sensi della disciplina bancaria o che rientrino nella nozione di “impresa in difficoltà” ai sensi dell’art. 2, punto 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014². In generale, l'accesso al Fondo richiede una

² Si tratta del Regolamento che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato Testo rilevante ai fini del SEE. L'art. 2, punto 18), del Regolamento 651/2014 stabilisce che è: «impresa in difficoltà»: un'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze: a) nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per «società a responsabilità limitata» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE (1) e, se del caso, il «capitale sociale» comprende eventuali premi di emissione;

b) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per «società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE;

valutazione del merito creditizio. Le imprese escluse, anche dal decreto cd. Cura Italia, devono trovarsi in una “situazione di difficoltà” anteriore e non riconducibile alla crisi contingente, legata alla diffusione imprevedibile del contagio. Una diversa lettura condurrebbe ad escludere dalla garanzia proprio quelle imprese sane, che siano danneggiate dall'emergenza creata dal Covid-19.

La valutazione del merito creditizio **non** si applica³ alle richieste di intervento relative a operazioni finanziarie:

- a. riferite a nuove imprese;
- b. riferite a start-up innovative e incubatori certificati, qualora ricorrano le condizioni di cui all'articolo 3, commi 2 e 3, del decreto interministeriale 26 aprile 2013;
- c. di microcredito;
- d. di importo non superiore a euro 25.000,00 per singolo soggetto beneficiario, ovvero a euro 35.000,00 qualora presentate da un soggetto garante autorizzato.

Estensione delle garanzie alle persone fisiche

Come già detto, il Fondo garantisce i finanziamenti contratti dalle PMI. L'art. 49 del D.L. Cura Italia ha esteso la platea dei soggetti beneficiari, stabilendo che sono ammissibili alla garanzia, con copertura all'80% in garanzia diretta e al 90% in riassicurazione, nuovi finanziamenti a 18 mesi meno un giorno di importo non superiore a 3.000 euro erogati da banche, intermediari finanziari previsti dall'art. 106 TUB e degli altri soggetti abilitati alla concessione di credito, concessi a favore di persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni assoggettati la cui attività d'impresa è stata danneggiata dall'emergenza COVID-19 come da dichiarazione autocertificata ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000. In favore di tali soggetti beneficiari l'intervento del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese è concesso gratuitamente e senza valutazione del merito creditizio.

***Imprese agricole:** all'ISMEA, Istituto per i Servizi del Mercato Agricolo Alimentare, sono assegnati 80 milioni di euro per il 2020 ai fini delle garanzie previste dall'art. 49, co. 1 DL Cura Italia. Le imprese che esercitano attività di agricoltura, pesca e silvicoltura sono, infatti, escluse dalla garanzia del Fondo per le PMI.

Art. 56 D.L. Cura Italia - Misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese colpite dall'epidemia di COVID-19

Le PMI, danneggiate dalla diffusione del Covid-19, le cui esposizioni debitorie non siano, al 17 marzo

c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori; d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;

³ Ai sensi dell'art. 6, co. 2, del Decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 6 marzo 2017

2020, classificate come esposizioni creditizie deteriorate, possono godere delle seguenti misure:

- a. **Divieto di revoca, anche parziale, fino al 30.09.2020 delle aperture di credito a revoca e dei prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti** (ad esempio, anticipi su fatture) esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se superiori, a quella di pubblicazione del decreto;
- b. **Proroga al 30 settembre 2020 dei prestiti non rateali** con scadenza contrattuale prima del 30 settembre, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 30 settembre 2020 alle medesime condizioni;
- c. **Sospensione fino al 30 settembre 2020 del pagamento delle rate dei mutui/altri finanziamenti a rimborso rateale/canoni di leasing** in scadenza prima del 30 settembre 2020 ; il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.

A tal fine, le imprese devono solo inviare una comunicazione, autocertificando di aver subito in via temporanea **carenze di liquidità**, quale conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia da COVID-19.

Le banche finanziatrici potranno ottenere, con una semplice richiesta telematica, l'ammissione, senza valutazione (e quindi in modo automatico), alla garanzia sussidiaria di un'apposita sezione speciale del Fondo di Garanzia Centrale delle PMI⁴ delle operazioni di cui sopra. La garanzia (parziale, pari al 33% degli importi dei prestiti/linee di credito prorogata) offre una tutela agli Istituti di credito contro il peggioramento della qualità del credito oggetto di moratoria.

Le misure di cui all'art. 49 e 56 sono applicabili solo alle PMI, per le imprese che superino tali misure dimensionali, si resta in attesa dell'adozione del decreto del Ministero dell'Economia di concerto con quello dello sviluppo circa le modalità di attuazione dell'art. 57 del DL Cura Italia. Tale articolo prevede il rilascio di una garanzia statale, a prima domanda, in favore di Cassa Depositi e Prestiti, fino all'80% dell'esposizione assunta dalla stessa CDP, che attraverso contratti di finanziamento con gli istituti di credito, fornisce la provvista per il finanziamento delle imprese. Lo stanziamento previsto a tal fine, per

⁴ La sezione speciale, con una dotazione di 1730 milioni di euro, garantisce:

- a) per un importo pari al 33% i maggiori utilizzi, alla data del 30 settembre 2020, rispetto all'importo utilizzato alla data di pubblicazione del presente decreto dei prestiti di cui al comma 2, lettera a);
- b) per un importo pari al 33% i prestiti e gli altri finanziamenti la cui scadenza è prorogata ai sensi del comma 2, lettera b);
- c) per un importo pari al 33% le singole rate dei mutui e degli altri finanziamenti a rimborso rateale o dei canoni di leasing che siano in scadenza entro il 30 settembre 2020 e che siano state sospese ai sensi del comma 2, lettera c).

il 2020, ammonta ad € 500 milioni. Le imprese beneficiarie saranno quelle che hanno subito una contrazione del fatturato a causa dell'emergenza epidemiologica.

I Professionisti dello Studio sono a disposizione per ogni chiarimento.